

Archivio selezionato: Sentenze Tribunale

Autorità: Tribunale Massa

Data: 20/07/2018

n. 546

Classificazioni: PROCEDIMENTO CIVILE - Mediazione - - in genere

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Sezione civile unica

Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del
Giudice on. Massimo Ginesi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al 340 2018 del Ruolo
Generale dell'anno 2018, posta in deliberazione ai sensi dell'art.
429 c.p.c. promossa da

Ma. Te. Me. (c.f. -omissis-) rappresentata e difesa da gli avv.
Frediani Paolo e Frediani Leopoldo, elettivamente domiciliata presso
lo studio del difensore in Carrara Via Mazzini 15 per mandato
a margine dell'atto di citazione

Attrice

contro

Ma. De. La. (c.f. -omissis-)

Convenuto contumace

CONCLUSIONI DELLE PARTI COME PRECISATE ALLA ODIERNA UDIENZA
AI SENSI DELL'ART. 45 118.6.2009 N. 69 SI OMETTE LA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'azione deve essere dichiarata improcedibile non avendo le parti provveduto ad instaurare il
procedimento di mediazione, obbligatorio ex art. 5 comma 4 lett. B D.lgs 28/2010.

Esaurita la fase sommaria e disposto il mutamento del rito, è stato concesso termine per l'inizio del
procedimento di mediazione, termine da ritenersi seppur non perentorio (Corte di Appello di
Milano 24 maggio 2017) comunque non reiterabile (Tribunale, Firenze, sez. III
civile 09/06/2015, Tribunale di Vasto, sentenza del 09.03.2015).

Ovviamente non potrà essere accolta l'istanza, oggi reiterata, di convalida dello sfratto ed
emissione del decreto per i canoni, trattandosi di domande che possono essere avanzate solo nella
fase sommaria; la richiesta di risoluzione e il pagamento delle somme dovute per canoni
costituiscono invece il petitum della ordinaria azione di risoluzione oggetto del presente giudizio,
proseguito nel merito a seguito della opposizione del convenuto e del conseguente mutamento del
rito, azione divenuta improcedibile ex art. 5 1 bis d.lgs 28/2010 per il mancato esperimento della
mediazione.

Va ancora ritenuto che è onere di chi abbia interesse a coltivare il procedimento dare impulso alla
condizione di procedibilità.

Nel caso di specie non risulta che la mediazione sia stata introdotta né dall'attore né dal
convenuto, di tal ché -nell'inerzia di entrambi- pare ragionevole applicare totale compensazione
delle spese di lite: "poiché è pacifico che le parti non hanno attivato la procedura di mediazione,
va dichiarata l'improcedibilità delle domande proposte dalle medesime nel presente giudizio, con

compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c., dipendendo l'improcedibilità dalla condotta omissiva di entrambe le parti.” (Trib. Massa 19 gennaio 2018, Trib. Pescara, 7 ottobre 2014)

PQM

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe

Dichiara l'improcedibilità della domanda

Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.

Così deciso dal Tribunale di Massa il 20/07/2018

Depositata in cancelleria il 20/07/2018.

Utente: MASSIMO GINESI

www.iusexplorer.it - 10.09.2018

© Copyright Giuffrè 2018. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156